

Prot. Unione n.



CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA E
L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
P E R
IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE MATERIE INERENTI
LA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Premesso che:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno approvato lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine che hanno provveduto a costituire il 29 maggio 2006
 - Comune di Campogalliano D.C. n.27 del 27/04/2006
 - Comune di Carpi D.C. n.90 del 20/04/2006
 - Comune di Novi di Modena D.C. 18 del 27/04/2006
 - Comune di Soliera D.C. n.28 del 27/04/2006
- lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine prevede all'art.6 che i Comuni partecipanti possano conferire all'Unione le materie di propria competenza, ad essi delegati, nonché la gestione di servizi pubblici.
- l'art.6 dello Statuto dell'Unione prevede fra queste materie, quelle appartenenti all'Area dei "Servizi di Polizia Amministrativa Locale".
- l'art.7 dello Statuto dell'Unione prevede che il trasferimento delle competenze sulle materie dei Comuni dell'Unione avviene e si perfeziona con l'approvazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli Comunali che effettuano il trasferimento e, subito dopo, da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:
 - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti
 - la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli Enti coinvolti
 - le forme di consultazione fra gli Enti
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione
 - le modalità di recesso.



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

- i Consigli Comunali con propri atti deliberativi ai sensi dello Statuto dell'Unione elencati di seguito, hanno approvato il presente schema di convenzione per il trasferimento all'Unione delle materie attualmente di propria competenza riguardanti la Polizia Amministrativa Locale.
 - Comune di Campogalliano D.C. n.45 del 26/07/2006
 - Comune di Carpi D.C.n. 157 del 26/07/2006
 - Comune di Novi di Modena D.C. n. 34 del 25/07/2006
 - Comune di Soliera D.C. n. 53 del 24/07/06
- il Consiglio dell'Unione ai sensi dello Statuto ha deliberato in tal senso questo stesso schema di convenzione a seguito delle deliberazioni comunali sopracitate con D.C.U. n.7 del 27/07/2006.

Tutto ciò premesso

Il giorno 1 agosto 2006 presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine

- Davide Baruffi nato a Carpi (Mo), il 04/10/1974 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine con sede a Carpi, Corso A. Pio 91, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art.7 e dalla D.C.U. n. 7 del 27/07/2006.
- Lo stesso Davide Baruffi nato a Carpi (Mo), il 04/10/1974 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Soliera in esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n. 53 del 24/07/2006.
- Zanni Stefania nata a Castelfranco Emilia (MO), il 26/12/1963, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano in esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n.45 del 26/07/2006.
- Campedelli Enrico nato a Carpi (Mo), il 02/09/1965, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpi in esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n. del 157 del 26/07/2006
- Malavasi Daniela nata a Novi di Modena, 1°11/01/1955 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena in esecuzione di quanto previsto dalla D.C.C. n. 34 del 25/07/2006.



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

STIPULANO

*ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e di
quanto previsto dallo Statuto dell'Unione*

LA PRESENTE CONVENZIONE

ART. 1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera, di seguito indicati per brevità come Comuni o come Comuni conferenti, trasferiscono all'Unione delle Terre d'Argine, di seguito per brevità indicata come Unione, tutte le proprie attuali competenze, funzioni ed attività esercitate in materia di Polizia Amministrativa Locale.
2. In particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all'Unione le attuali competenze funzioni ed attività comunali riguardanti:
 - il controllo sull'applicazione dei regolamenti comunali, della mobilità e sicurezza stradale comprensiva dell'attività di Polizia stradale;
 - la tutela del consumatore, comprendente le attività di polizia amministrativa commerciale e contrasto alle forme di commercio irregolari;
 - la tutela della qualità urbana e rurale, attraverso le attività di prossimità, di polizia edilizia ed ambientale;
 - la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale attraverso le attività di prossimità e di Polizia Giudiziaria;
 - i controlli relativi ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti;
 - di supporto nella attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
 - l'educazione stradale;
 - di collaborazione con le altre forze di Polizia per migliorare il presidio del territorio;
 - ed ogni altra competenza, funzione ed attività che le Giunta dei Comuni conferenti e la Giunta dell'Unione riterranno opportuno, funzionale ed economico, affidare al Corpo di Polizia Amministrativa Locale;



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

ART. 2

Modalità di trasferimento ed Organizzazione dei Servizi

1. Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 1° Agosto 2006.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite fino a tale data ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo dell'Area della Polizia Amministrativa Locale adottata dalla Giunta, che viene adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.4 della presente convenzione.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.
7. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, applicando al Corpo di Polizia Amministrativa Locale, i regolamenti di funzionamento del Corpo in vigore nel Comune di Carpi;



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

ART. 3

Trasferimento del Personale

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.45 dello Statuto dell'Unione, tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni conferenti per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all'Unione, viene trasferito all'atto del conferimento nel rispetto del D.Lgs. 165 del 2001 e L. 449 del 1997.
2. Con il fine di semplificare, contenendo i costi, gli adempimenti amministrativi, previdenziali, fiscali ed assicurativi derivanti dal trasferimento in corso d'anno del personale dalle dipendenze dei Comuni di origine all'Unione, tutto il personale coinvolto è reso disponibile all'Unione in comando (trasferimento funzionale temporaneo) dai singoli Comuni, per tutto il periodo che va dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2006.
Il previsto trasferimento organico e definitivo di tale personale alle dipendenze dell'Unione ha pertanto effetto dal 1° gennaio 2007.
3. Dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2006, qualora l'Unione non fosse ancora nelle condizioni di provvedere direttamente, i Comuni conferenti assumono e rendono disponibile in comando il personale necessario all'Unione per l'esercizio delle competenze, delle funzioni e delle attività trasferite. Anche il personale così assunto dai Comuni e messo a disposizione all'Unione, che risulta ancora dipendente il 1° gennaio 2007, è, a quella data, trasferito all'Unione, prevedendo, solo eccezionalmente, comandi ulteriormente protratti per i dipendenti nei confronti dei quali siano già state attivate procedure di collocazione a riposo da parte dei Comuni di origine.
Al 1° gennaio 2007, tutti i dipendenti dei Comuni già operanti nei servizi trasferiti, ma non in servizio all'atto del trasferimento definitivo, per maternità obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettative, e congedi di qualsiasi tipologia, transitano all'Unione come se fossero in servizio.
4. Il trasferimento all'Unione con effetto 1° gennaio 2007, del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
5. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dal 1° agosto 2006, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle materie trasferite.
6. Le Giunte dei Comuni dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

convenzione, per rendere disponibile all'Unione attraverso il Comando il personale dal 1° agosto 2006 e per trasferirlo definitivamente alle dipendenze dell'Unione stessa dal 1° gennaio 2007.

Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dal 1° agosto 2006 nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al trasferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

7. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
8. Gli atti assunti dalle Giunte dei Comuni e dall'Unione in materia di messa a disposizione all'Unione del personale attraverso il Comando, oppure riguardanti il suo trasferimento, sono conformi oltre che alle norme vigenti e ai contratti nazionali di lavoro, anche agli accordi decentrati specifici siglati e sottoscritti fra i Comuni, l'Unione e le organizzazioni Sindacali di categoria, sulla base del Protocollo d'Intesa e l'Accordo in materia, già sottoscritti.

Art. 4

Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del conto economico preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 51 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 31 agosto e 30 novembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.

4. Trasferimenti

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. I trasferimenti spetteranno all'Unione anche nel caso in cui le amministrazioni che attuano il trasferimento emettono successivamente al 1° agosto 2006 i mandati a favore dei Comuni conferenti.

In questa eventualità i Comuni provvedono a girocontare tali importi all'Unione.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del trasferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. Proventi

Dal 1° agosto 2006 l'Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dalle materie trasferite.

Le sanzioni emesse ed incassate per violazioni al codice della strada sono trasferite ai Comuni conferenti sulla base della loro territorialità, affinché essi possano destinarli alle finalità stabilite dall'art. 208, comma 4 D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, in particolare così come disposto dall'art. 53 comma 20 della L. 388/2000.

6. Costi di funzionamento

L'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento della organizzazione centrale, degli uffici territoriali e delle Unità operative territoriali con cui articola l'esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.

Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte dello Stato, delle regioni, delle province, o da altri soggetti, con i proventi di propria competenza non trasferiti ai Comuni e con i



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al pareggio della gestione economica delle materie conferite.

A titolo indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a:

- stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- vestiario per il personale;
- corsi di aggiornamento e formazione del personale
- costi relativi alla manutenzione dei mezzi delle strumentazioni tecnico/operative, degli arredi, macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo, utilizzati dal Area dei Servizi di Polizia Amministrativa;
- carburanti e lubrificanti;
- assicurazioni dei mezzi e le relative tasse di circolazione;
- noleggio della centrale operativa;
- collegamenti alle banche dai (ACI, PRA, Motorizzazione Civile);
- costi di manutenzione hardware e software della dotazione informatica dell' Area dei Servizi ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti;
- materiale di cancelleria, i bollettari per l'elevazione delle multe e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste;
- spese postate e altre spese relative alla stampa, notifica ed inoltro delle contravvenzioni ai cittadini;
- spese telefoniche;
- prestazioni di servizio per le pulizie dei locali compresa la sede degli uffici amministrativi centrali;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
- rimozione veicoli abbandonati;
- contributi diversi;
- spese per utenze degli edifici destinati all' esercizio delle materie trasferite;
- ogni altra spesa e trasferimenti direttamente imputabili alle materie trasferite.

I costi di funzionamento delle sedi degli Uffici Territoriali, restano a carico dei singoli Comuni che trasferiscono le materie.

7. La Giunta dell'Unione per le materie trasferite dalla presente convenzione ed ai sensi dell'art.10 dello Statuto, predispone risposte e progetti specifici per i territori dei singoli Comuni conferenti, definisce negli atti che li istituiscono o che ne determinano il funzionamento, i criteri per l'attribuzione dei costi spettanti ai Comuni beneficiari, a cui questi corrispondono con equivalenti trasferimenti finanziari all'Unione.
8. Tutti i costi di funzionamento non attribuiti dalla Giunta dell'Unione ai Comuni sulla base dei criteri di ripartizione specifici, che non trovano copertura con altri trasferimenti e proventi, sono coperti da trasferimenti dei Comuni, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo e dagli assestamenti in corso di esercizio e determinati sulla base della loro



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

correlazione più analitica possibile con l'entità dei servizi resi dal Corpo di Polizia Amministrativa Locale ai territori dei singoli Comuni.

9. Spese d'Investimento

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle Opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Lo stesso può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento.

La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 5

Utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in comodato d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

2. Il trasferimento all'Unione in uso gratuito dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni concessi in comodato d'uso all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione provvederà a condurre i beni concessi in comodato d'uso gratuito con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni conferenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.
La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative, quali ad esempio fotored, autovelox, telelaser, etilometro, sono a carico dell'Unione.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni.
La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione, fatta eccezione per il periodo transitorio dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 in cui varrà quanto deliberato in tal senso dalla Giunta dei Comuni e dell'Unione.

ART. 6

Durata, Revoca e Recesso

1. In accordo con l'art.3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione.



Comuni di
 Campogalliano
 Carpi
 Novi di Modena
 Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
 Corso A. Pio, 91
 41012 - Carpi - (Mo)

Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.

2. In accordo con l'art.7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all'Unione.
3. Nei due casi precedenti di Recesso e Revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione.
4. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante, del personale che l'Unione ha assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del Recesso o della Revoca, sono trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.
5. Tutti i beni che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante.
Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.
6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante.
In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della Revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni.
In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila.



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi, 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell'atto di scioglimento.

ART. 7 *Controversie*

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, ain merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - uno nominato congiuntamente dai Comuni conferenti;
 - il secondo nominato dalla Giunta dell' Unione;
 - il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)

ART. 8

Rapporti fra i Comuni e l'Unione

1. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avviene sulla base di quanto previsto dallo statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo

ART. 9

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Davide Baruffi



SINDACO DI CAMPOGALLIANO

Stefania Zanni



SINDACO DI CARPI

Enrico Campedelli



SINDACO DI NOVI DI MODENA

Daniela Malavasi



SINDACO DI SOLIERA

Davide Baruffi



Dato in Carpi, nella sede dell'Unione il 1° agosto 2006



Comuni di
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Sede dell'Unione delle Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91
41012 - Carpi - (Mo)